PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

, con sede legale in, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la
CCIAA di e partita iva numero
, nella persona di, nato a
"") – da una parte -
е
il Comune di codice fiscale
in questo atto rappresentata dain qualita di
domiciliato per la carica ed ai fini del presente
(di seguito per brevità "Comune") – dall' altra parte –
di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema:
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio:
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:
- e) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- h) è un E-Mobility Provider (EMP), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di

ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "IDR") per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere; in qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione IDR agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;

- i) Tutti gli IDR installati e gestiti da sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.
- j) Con D.G.C. n......del.......II Comune di Colleretto Giacosa ha stabilito di concedere n. 2 stalli parcheggio nel concentrico e n. 2 stalli parcheggio nella zona industriale a società che curi la fornitura, l'installazione e la gestione di n. 2 colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici facendosi carico di ogni onere, con concessione gratuita del suolo pubblico, per una durata massima di anni 10 con possibilità di proroga;
- k) Con Determinazione n......del Responsabile del Servizio Tecnico è stata approvata l'avviso per la raccolta delle manifestazione di interesse, che è stata successivamente pubblicata dalal......
- I) Con Determinazione n.del del Responsabile del Servizio Tecnico è stata individuata la ditta......

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune e si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di IDR pari a n. 2 da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale, di cui una nel concentrico e una nell'area industriale, da definirsi congiuntamente tra le Parti in una fase successiva.

Le aree di installazione definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, potrà installare n. 1 IDR.

Art. 4 - CARATTERISTICHE IDR.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (forma a colonnina);
- Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 1;
- Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in corrente alternata trifase (400V) di tipo "3" con potenza di almeno 22KW 32° 400V. la seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3° utilizzabile per la ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16° a 3KW; potranno essere eventualmente installate attrezzature più performanti
- Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
- Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionali" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
- Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il centro di controllo;
- Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
- Registrare e trasmettere i dati relativi alla ricarica effettuata;
- Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti n. 2 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica;
- L'energia utilizzata dal concessionario dovrà provenire prevalentemente da fonti rinnovabili.

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

...... si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- Individuare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, le aree dedicate all'installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici ed ibridi plug-in (di seguito denominate IdR), di cui n. 1 nel concentrico e n. 1 nell'area industriale;
- Progettare le "Aree dedicate", composte dalle IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR, anche ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03.08.2017 se necessaria;
- Provvedere all'installazione delle IdR che resteranno di proprietà della ditta stessa;
- Esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
- Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantire il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- Ripristinare, nel caso l'impianto dovesse risultare fuori servizio, la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni naturali consecutivi;
- Mantenere le aree assegnate pulite e decorose;
- Provvedere alla realizzazione e alla manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;

- Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica;
- Stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Colleretto Giacosa, da tutti i rischi di installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni causati a terzi;
- Adeguare tutta la strumentazione delle strutture di ricarica elettrica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici di settore;
- Trasmettere i dati delle ricariche al Comune semestralmente ed alle piattaforme nazionali come previsto dal PNIRE;
- Provvedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire un'efficace connessione del sistema
 di ricarica alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) in conformità al punto 9 del PNIRE ed in
 particolare: localizzazione; potenza erogata; tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica;
 disponibilità di accesso; identificativo infrastruttura; foto della localizzazione della struttura; costi del
 servizio; stato del punto di ricarica; proprietario della struttura
- Rimuovere le stazioni di ricarica e rispristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Colleretto Giacosa qualora subentri un fatto nuovo e imprevedibile, anche imposto da legge o regolamento o riqualificazione del territorio, alla scadenza della protocollo d'intesa stipulato con l'Amministrazione Comunale, fatta salva eventuale proroga concessa dall'Amministrazione Comunale, o nel caso in cui le IdR rimangano non funzionanti per un periodo superiore a mesi 6 consecutivi.
- Installare le IdR, incluso il collaudo, entro e non oltre 5 (cinque) mesi dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa. In caso di inadempienza il presente accordo si intenderà risolto.

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica IDR da parte di di cui n. 1 nel concentrico abitato e n. 1 nell'area industriale
- mettere a disposizione gratuitamente, per un periodo di tempo di 10 anni, con possibile proroga di
 pari durata, fatto salvo quanto previsto al punto precedente in caso di richiesta di rimozione da
 parte del Comune, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in
 corrispondenza delle posizioni individuate, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità
 che della visibilità;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'istallazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni IDR installato per tutta la durata del presente Protocollo;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni IDR installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa a medesima con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Allo scadere del predetto terminedovrà lasciare l'area pubblica nelle pristine condizioni attraverso la rimozione e lo smaltimento delle stazioni di ricarica.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare sul territorio del Comune di Colleretto Giacosa programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo. Quanto non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il Comune riconosce e prende atto che è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *know- how* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica IDR, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da

Art. 10 - ACCORDI ECONOMICI

Il Comune e stabiliscono che per tutta la durata del presente Protocollo è accordato al Comune di Colleretto Giacosa uno sconto di% sul prezzo unitario per la ricarica elettrica degli autoveicoli di proprietà dell'Ente.

Art. 11 - FORO COMPETENTE - MODIFICHE - CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Presente protocollo non potrà essere oggetto di cessione senza previa autorizzazione da parte del Comune di Colleretto Giacosa.

Art. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione.

Art. 14 - PENALI

In caso di mancato adempimento da parte di....., soggetto attuatore, di quanto previsto dall'art. 5 è causa di risoluzione della presente Convenzione e conseguente rimozione coattiva delle strutture di ricarica, a carico dello stesso, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno al soggetto attuatore.

Art. 15 - RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 16 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

<u>Per</u>
PEC:
Per il Comune:
PEC:
Letto, approvato e sottoscritto.
Callaratta Ciacasa IX IDATAI
Colleretto Giacosa, lì [DATA]
per
per il Comune